

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico – CAST Ong Onlus

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs nr. 4 dicembre 1997 nr. 460 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del c.c. e della Legge 11 agosto 2014 nr. 125 e successive modifiche, l'associazione denominata

Il "Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico - CAST Ong Onlus" con sede in Laveno Mombello (VA), via Garibaldi 45.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro.

Il trasferimento della sede all'interno del comune di Laveno Mombello non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'istituzione di sedi secondarie avverrà previa delibera del Consiglio Direttivo e comunicazione alla Prefettura – U.T.G. – così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. nr. 361/2000.

L'associazione dovrà far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero dell'acronimo "Onlus".

ART. 2 – FINALITA'

Il "Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico – CAST Ong Onlus", opera nella cooperazione internazionale per lo sviluppo sulla base della Legge 11 agosto 2014 nr. 125.

In base alla normativa vigente in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'associazione opera nei settori della cooperazione internazionale, della promozione di uno sviluppo umano sostenibile, dell'assistenza sociale alle popolazioni e comunità svantaggiate e della tutela dei diritti civili, ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) nr. 10 del D. Lgs nr. 460/1997.

ART. 3 – SCOPI

Scopi del "Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico – CAST Ong Onlus" sono:

- a) contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale tecnico ed economico dei poveri e più in generale delle persone del sud del mondo, seguendo i principi di corresponsabilità, interdipendenza e non violenza, con particolare attenzione alla promozione dell'equità nelle relazioni di genere;
- b) contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei settori più svantaggiati delle popolazioni del sud del mondo;
- c) promuovere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, con particolare attenzione all'applicazione delle tecnologie appropriate e di energie da fonti rinnovabili, agli stili di vita e consumo;
- d) costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione de solidarietà.

ART. 4 – ATTIVITA'

Per attuare concretamente i propri scopi “Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico – CAST Ong Onlus” potrà:

- elaborare e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata tendenti allo sviluppo autonomo dei paesi del sud del mondo nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali e privilegiando l'utilizzo delle tecnologie appropriate;
- realizzare attività di informazione ed educazione alla cittadinanza mondiale per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi del sud del mondo e della globalità dello sviluppo; iniziative di educazione interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile, indotte dal fenomeno migratorio; iniziative di promozione della solidarietà e del volontariato; iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile per favorire la diffusione di comportamenti che non pregiudichino l'equilibrio del pianeta e l'adozione di stili di vita ecologici;
- ideare e realizzare attività per e insieme alle persone migranti ed alle loro associazioni promuovendo il protagonismo, l'auto-organizzazione e la partecipazione alla vita civile in tutti i suoi aspetti da parte delle persone di origine straniera, con progetti e interventi in Italia e nei paesi di origine;
- realizzare attività di ricerca nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili ed impiego delle risorse naturali ad un livello tecnico, riproducibile e gestibile localmente, che rivaluti le conoscenze e le tecnologie locali;
- realizzare attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento ed informazione rivolte alle scuole, ai volontari e ai cooperanti in progetti di solidarietà internazionale, alla società civile e a qualsiasi soggetto interessato;
- realizzare attività volte a sostenere il commercio equo e solidale, il turismo sostenibile e responsabile ed il credito etico, visti come strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo umano sostenibile e come alternativa concreta ai modelli di produzione e consumo tradizionali;
- produrre e diffondere testi riguardanti propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa;
- organizzare un centro di documentazione e formazione collegato con organismi operanti in settore analoghi.

In tale ambito il lavoro dell'Associazione si ispirerà ai principi delle Nazioni Unite, nonché alle politiche ed agli orientamenti dell'Unione Europea sulla cooperazione internazionale ed alla legge italiana sulla cooperazione allo sviluppo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Tra le attività accessorie l'Associazione potrà inoltre ideare, progettare, realizzare e promuovere eventi pubblici occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, finalizzati alla raccolta di risorse economiche da destinare al finanziamento dei suddetti progetti aventi finalità sociali: il tutto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2 del D.Lgs. 460/97 come trasfuso nell'art. 143 comma 3 del TUIR.

Per il raggiungimento dei propri scopi, sempre in via accessoria e nei limiti della normativa di riferimento, l'Associazione potrà inoltre contribuire alla gestione di uno o più siti internet che perseguano le sue finalità, nonché curare l'edizione di stampe o pubblicazioni.

Per il perseguimento dei proprio scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un Fondo di Dotazione ed un Fondo di Gestione:
 - il fondo di dotazione (fondo indisponibile) consistente nelle attività finanziarie costituite dalle azioni di Banca Popolare Etica e fondi di investimento Etica SGR (obbligazionario misto e bilanciato) di cui all'estratto conto di deposito titoli allegato quale parte integrante al predetto statuto, per un importo totale di Euro 35.000 (trentacinquemila virgola zero zero centesimi);
 - dal fondo di gestione (flusso circolante) consistente nella somma di Euro 50.804,98 (cinquantamilaottocentoquattro virgola novantotto centesimi) depositata su c/c bancario intestato all'Associazione come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Banca Popolare Etica in data 25 febbraio 2016;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione da chiunque, a qualsiasi titolo;
- c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d) donazioni, lasciti o successioni;
- e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 6 - LE ENTRATE

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi dei soci e di privati;
- contributi di organismi internazionali
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse o accessorie;
- proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Le risorse a disposizione dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione: è fatto divieto assoluto di distribuire fra gli associati anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle a esse direttamente connesse.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, che deve essere gestito in modo coerente con la natura dell'Associazione, quale Ente senza scopo di lucro.

L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria la relazione morale, il bilancio consuntivo dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Copia dei bilanci approvati, unitamente a copia approvata e sottoscritta del verbale della seduta del Consiglio Direttivo dovranno essere depositati nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione redatta dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 14.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del c.c.

Lo stato patrimoniale dovrà, inoltre, evidenziare il mantenimento dell'integrità del patrimonio dell'Associazione e gli investimenti realizzati.

I bilanci sono strutturati, nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit" adottate con proprio atto di indirizzo dall'Agenzia per le Onlus in considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad essa attribuite dal D.P.C.M. nr. 329/2001 in modo da rispondere ai requisiti della trasparenza, chiarezza e completezza in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e secondo le seguenti priorità:

- 1) per il ripiano di eventuali perdite di gestione;
- 2) per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale;
- 3) per il potenziamento, incremento e miglioramento delle attività dell'Associazione.

ART 8 - ASSOCIATI

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione prendendo parte attiva alla sua vita, previa presentazione di formale domanda di adesione. Gli associati, persone fisiche, devono aver compiuto il 18° anno di età.

La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo e deve contenere le generalità, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del richiedente, l'eventuale legale rappresentante, nonché l'impegno al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni dalla presentazione.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo, da notificarsi per iscritto con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, l'aspirante associato può fare ricorso in Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- di frequentare i locali dell'Associazione negli orari di apertura della stessa;
- di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- di valersi del materiale ed attrezzature dell'Associazione per lo svolgimento della loro attività, riconoscendo all'associazione un contributo a copertura di eventuali costi;
- di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) a rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali;
- b) a svolgere il lavoro comunemente concordato;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo
- e) ad aggiornare il Consiglio Direttivo su eventuali variazioni dei propri recapiti per ricevere le comunicazioni da parte dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono svolte prevalentemente a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:

- si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;
- hanno arrecato danni morali o materiali all'Associazione;
- sono stati interdetti, inabilitati o condannati per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- abbiano adottato una condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La perdita di qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo; mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, il socio escluso ha 30 gg. di tempo dalla notifica per proporre ricorso all'Assemblea.

Il ricorso non sospende l'esecutività dell'espulsione.

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati

I soci si dividono in:

- 1) *soci fondatori*: si considerano tali coloro i quali hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'associazione;
- 2) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e versamento annuale della quota prevista dall'Assemblea;
- 3) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per delibera del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno

dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

I soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipo di soci.

ART. 9. – QUOTA ASSOCIATIVA

L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa. E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 10. – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ad eccezione dell'organo di controllo.

ART. 11. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

L'associato può delegare per iscritto un altro associato al fine di rappresentarlo in assemblea, ma ogni associato non potrà avere più di due deleghe. I soci che non siano in regola con il pagamento della quota non possono delegare né accettare deleghe.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'assemblea, inoltre, viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta, spedita personalmente a ciascun associato (al recapito che risulterà nel libro degli associati) a mezzo telefax, posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, con indicazione delle materie da trattare, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In entrambe le assemblee (ordinaria e straordinaria), a parità di voti, prevale quello del Presidente.

L'assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il programma generale annuale di attività;
- 3) procede all'elezione dei consiglieri determinandone il numero.
- 4) procede alla nomina dell'organo di controllo nella forma di Revisore unico;
- 5) determina l'ammontare delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo, e il termine ultimo per il loro versamento;
- 6) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- 7) delibera sulle responsabilità dei consiglieri con il voto di almeno un quinto dei soci;
- 8) Decide sull'esclusione dei soci dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12 dello statuto;
- 9) Decide sul provvedimento di rigetto delle domande di adesione per diventare socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;
- 10) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge od allo statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di modifica statutaria la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 30 gg prima del giorno fissato per l'assemblea e deve essere accompagnata dalla proposta di modifica.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, e pubblicizzati ai soci via posta elettronica.

ART. 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri, compresi Presidente e Vice Presidente, eletti dall'Assemblea; dura in carica 3 esercizi e comunque fino a che non siano stati nominati i loro successori e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei primi non eletti. Nel caso questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive, per i membri da sostituire, entro il termine di 30 giorni.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si dovesse ridurre a meno di 2/3 l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere, pertanto, rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che via sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, spedita personalmente a ciascun Consigliere via posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti persone.

Le riunioni sono valide anche quando si interviene per video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

Saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In seno al Consiglio non sono ammesse deleghe.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

In caso di sostituzione il membro che subentra ne assumerà anche la scadenza.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c.; non sono inoltre nominabili come membri del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività anche in altre Associazioni e/o Fondazioni dalle quali derivi un conflitto di interessi.

Il Consiglio Direttivo delibera su qualsiasi argomento a maggioranza semplice. Di ogni delibera del Consiglio deve redigersi apposito verbale a cura del segretario.

Il Consiglio Direttivo nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente e li revoca;
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere Assembleari nonché l'osservanza dello statuto e dei regolamenti adottati;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso e il programma annuale di attività;
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci come previsto all'art. 8;
- delibera in ordine alla perdita di qualità di socio nei casi di cui alle lett. a), b), e c) disposti dall'art. 8 ed all'esclusione degli stessi nei casi di cui alla lett. d) sempre del medesimo articolo;
- delibera l'istituzione di sedi secondarie nonché il trasferimento della sede dell'ente all'interno del comune di Laveno Mombello.

ART. 13. – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora quest'ultimo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Fermi restando i poteri di rappresentanza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) curare l'osservanza dello statuto, promuovendo la riforma qualora si renda necessario;
- c) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione.

ART. 14. – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, nella forma di Revisore unico, è l'organo contabile che vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, verifica i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'assemblea e predisposti dal Consiglio Direttivo redigendo annualmente apposite relazioni al riguardo ed effettua i riscontri di cassa nonché la buona gestione dei beni, attività e passività dell'associazione. Riferisce in proposito annualmente all'assemblea e, quando occorra, al Consiglio.

Il Revisore unico può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Revisore Unico.

Il Revisore unico è eletto ogni tre esercizi dall'assemblea e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Lo stesso può essere riconfermato.

Non può essere nominato Revisore e se nominato decade chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento per inosservanza dei doveri connessi alla funzione e pregiudizievole della reputazione dell'Associazione previa delibera Assembleare a maggioranza semplice di voti che ha effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con a/r.

In caso di dimissioni, revoca o venir meno della carica, il Revisore sarà sostituito dall'Assemblea che conferirà l'incarico per il periodo residuo di durata dell'incarico originario.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea ma è privo del diritto di voto.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

ART. 15. - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria secondo modalità e termini di cui al precedente art. 11 lett. b) provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16. – CLAUSOLA DI RINVIO

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Lì, Laveno Mombello, 3 marzo 2016